

## STATUTO

LA BUONA TAVOLA DELL'EMILIA  
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



### Costituzione Denominazione Sede

#### Art. 1.

Ai sensi del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n.117 e successive modificazioni (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita con Sede in Valsamoggia Località Crespellano via A. Gramsci n° 32 l'Associazione denominata "La buona tavola dell'Emilia APS" di seguito indicata anche come "Associazione".

#### Art. 2.

L'Associazione svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito dello stesso comune, non comporta alcuna modifica statutaria e viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Parimenti, con delibera del Consiglio Direttivo potranno istituite o soppresse sedi operative e sedi di rappresentanza in Italia ed all'estero.

### Finalità e Attività

#### Art. 3.

L'Associazione opera per la promozione e diffusione dei principi della sana alimentazione con massima attenzione alla stagionalità, ai prodotti locali, alla sostenibilità e alle tradizioni territoriali.

In particolare:

- promozione della pratica culinaria in forma creativa attraverso corsi di cucina utili a perpetuare le ricette e le pratiche tradizionali;
- promozione e presentazione di progetti sul benessere a tavola, corretti stili alimentari e promozione del Made in Italy;

STATUTO  
LA BUONA TAVOLA DELL'EMILIA  
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

- promozione di eventi e festival che ospitino produttori locali scelti nel rispetto del proprio carattere di sostenibilità ed equità che favoriscano lo scambio di idee, proposte e approfondimenti;
- sostegno, consulenza e supporto ad enti del territorio per eventi benefici a vantaggio dell'utenza locale;

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui al successivo articolo 4.

**Art. 4.**

L'Associazione realizza i propri scopi, anche in collaborazione con le Istituzioni pubbliche ed altri enti ed organizzazioni privati, attraverso le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs.117/2017, che vengono di seguito elencate:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse specifico di cui all'articolo 3.
- l) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

**Art. 5.**

L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle elencate, a condizione che esse siano secondarie e strumentali secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore. Il carattere secondario e strumentale di tali attività verrà nel caso deliberato di volta in volta dal Consiglio Direttivo, e deve essere documentato nel bilancio o rendiconto.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

STATUTO  
LA BUONA TAVOLA DELL'EMILIA  
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione si avvale dell'attività di volontariato dei propri associati nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di annotare in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto a riguardo dal Codice del Terzo Settore.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Soci

**Art. 6. Modalità di adesione**

Possono aderire, senza alcuna discriminazione, tutti i cittadini che condividendo le finalità della Associazione si impegnano a realizzarle. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo da parte del richiedente contenente i propri dati anagrafici e l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, seguendo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, delibera l'ammissione o rigetto della domanda. In caso di diniego la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni. Quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni,

STATUTO  
LA BUONA TAVOLA DELL'EMILIA  
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

può proporre appello all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

L'adesione dell'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

La qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

#### **Art. 7. Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- a mantenere sempre un comportamento corretto verso l'Associazione e verso gli altri soci;
- a versare la quota associativa nei limiti e nei modi fissati dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alle Assemblee con diritto di voto in particolar modo per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- se maggiorenni, ad accedere alle cariche sociali nei modi e nei termini previsti dal presente statuto;
- di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- di esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai libri sociali potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla

STATUTO  
LA BUONA TAVOLA DELL'EMILIA  
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tale sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di loro indebita rivelazione e/o utilizzo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione. In particolare il versamento della quota non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

**Art. 8. Perdita della qualità di Socio**

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) per mancato versamento della quota associativa;
- c) causa di morte;
- d) esclusione.

Il diritto di recesso da parte dell'associato deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; il recesso avrà effetto immediato.

L'esclusione potrà essere pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto atti disonorevoli; abbia mancato ai doveri sociali; abbia tenuto comportamenti costituenti violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione o comunque in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione; abbia infine danneggiato in qualunque modo l'interesse morale o materiale, nonché il prestigio ed il buon nome dell'Associazione. La decisione del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificata dall'Assemblea ordinaria o straordinaria nella prima convocazione utile. La delibera consiliare di esclusione dovrà essere preceduta dall'invio al socio di una comunicazione scritta, contenente la contestazione dei comportamenti legittimanti l'esclusione, da inviarsi al domicilio indicato dal socio all'atto dell'iscrizione almeno dieci giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo stesso. Il socio avrà facoltà di depositare presso la sede sociale, almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione del Consiglio Direttivo, scritti difensivi.

## STATUTO

### LA BUONA TAVOLA DELL'EMILIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il socio receduto o escluso decade automaticamente da qualsiasi carica o funzione all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 9. Sostenitori**

Possono aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che. Condividendone gli ideali, danno un Contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e quindi non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

### Organi Sociali e Cariche Elettive

#### **Art. 10. Organi Sociali**

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Tesoriere;
5. l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
6. l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Tutte le cariche sociali sono elettive e rese a titolo gratuito, potranno essere solo rimborsate le spese effettivamente sostenute dai volontari per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11. Assemblea**

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è composta dai soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

## STATUTO

### LA BUONA TAVOLA DELL'EMILIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'Assemblea è indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio sociale o rendiconto per cassa; è presieduta dal Presidente stesso o da suo delegato e viene convocata con un preavviso minimo di quindici giorni mediante avviso scritto affisso nella bacheca dell'Associazione ovvero spedito tramite posta, e-mail o altri mezzi di comunicazione elettronica. La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche per richiesta di almeno un decimo (o approssimazione a un decimo) dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve indicare la data sia della prima che della seconda convocazione che devono essere indette a distanza di almeno 24 ore.

Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le decisioni avvengono con voto palese, salvo la richiesta proveniente da almeno 1/4 dell'Assemblea rivolta a chiedere il voto segreto.

Le deliberazioni Assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto a cura di un Segretario nominato di volta in volta dall'Assemblea. Il verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea può essere consultato da tutti i soci.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

#### **Art. 12. Assemblea Ordinaria: competenze e quorum**

L'Assemblea ordinaria è valida con la presenza della metà più uno dei soci in prima convocazione ed è valida qualsiasi sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei soci rappresentati. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- programma e approva il piano annuale di lavoro e altre singole iniziative, preventivamente sottoposte al Consiglio Direttivo, secondo le proposte e i risultati del relativo dibattito;

## STATUTO

### LA BUONA TAVOLA DELL'EMILIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

- approva il bilancio consuntivo o rendiconto per cassa delle attività annuali, che è obbligatoriamente predisposto dal Consiglio Direttivo e dal quale devono risultare i beni e i contributi ricevuti;
- approva gli eventuali Regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo di volta in volta in occasione della nomina tenendo conto delle esigenze emergenti;
- nomina e revoca il Consiglio Direttivo eleggendo tra i soci i componenti che possono autocandidarsi o essere proposti dall'Assemblea;
- ratifica l'esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo;
- ratifica la sostituzione di eventuali componenti del Consiglio Direttivo decaduti o dimessi durante il mandato;
- verifica le attività del Consiglio Direttivo, che può sciogliere qualora lo stesso violi gravemente i principi fissati dal presente Regolamento;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o l'Organo di Revisione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **Art. 13. Assemblea Straordinaria competenze e quorum**

L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- deliberare l'eventuale trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria convocata per la modifica dello Statuto si ritiene validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, almeno tre quarti dei soci e in seconda convocazione almeno la maggioranza dei soci; la seconda eventuale convocazione, non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei presenti e dei relativi soci rappresentati.

**STATUTO**  
**LA BUONA TAVOLA DELL'EMILIA**  
**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

La delibera di scioglimento, di trasformazione, di fusione o di scissione dell'Associazione è valida solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri.

**Art. 14. Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- eleggere tra i propri componenti il Presidente e revocarlo;
- eleggere tra i propri componenti il Vicepresidente e revocarlo;
- eleggere tra i propri componenti il Tesoriere e revocarlo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;



STATUTO  
LA BUONA TAVOLA DELL'EMILIA  
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

- predisporre il progetto di bilancio consuntivo o rendiconto per cassa;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- proporre i provvedimenti di esclusione degli associati;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- deliberare sul carattere secondario e strumentale di attività diverse non abituali;
- conferire procure generali o speciali;
- ratificare o respingere i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail o con altri dispositivi elettronici con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di dieci giorni prima della riunione almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le deliberazioni già approvate fino al momento della sospensione saranno considerate valide.

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin of the page. From top to bottom, there are several distinct signatures, some appearing to be in ink and others in pencil or lighter ink. The signatures vary in style, with some being more cursive and others more blocky or abbreviated.

## STATUTO

### LA BUONA TAVOLA DELL'EMILIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art. 15. Presidente**

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

#### **Art. 16. Il Tesoriere**

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo o rendiconto per cassa sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

STATUTO  
LA BUONA TAVOLA DELL'EMILIA  
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

**Art. 17. Organo di Controllo.**

È nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro e rimane in carica 3 anni e può essere rieleggibile.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il revisore decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. Il membro dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli inoltre non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

## STATUTO

### LA BUONA TAVOLA DELL'EMILIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 18. Organo di Revisione.**

L'organo di revisione, qualora nominato nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 3 anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

### Esercizio sociale bilancio e Patrimonio

#### **Art. 19. Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa.

Il bilancio di esercizio o rendiconto per cassa è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi del Codice del Terzo Settore o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

STATUTO  
LA BUONA TAVOLA DELL'EMILIA  
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Il Consiglio Direttivo, come riportato nell'art. 5 del presente Statuto, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 20. Entrate**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi di simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ricavato di sottoscrizioni e raccolta pubblica di fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**Art. 21. Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche, le entrate e le rendite comunque conseguite.

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

STATUTO  
LA BUONA TAVOLA DELL'EMILIA  
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Il patrimonio dell'Associazione, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione beni

**Art. 22. Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma Straordinaria ai sensi del presente statuto.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**Art. 23. Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.



## STATUTO

### LA BUONA TAVOLA DELL'EMILIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

#### **Art. 24. Norma finale**

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.